



“ANNA” FERRARIS

L'UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO HA PUNTATO IN ANTICIPO SUI PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE

firmando in questi giorni una importante convenzione con l'Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell'A.N.P.A.R. che punta sui procedimenti di conciliazione, quale soluzione stragiudiziale di conflitti, dei propri iscritti. Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge 69/2009 in vigore dal 4 luglio, sarà utilizzato attraverso questo Organismo "imparziale" che è sotto sorveglianza del Ministero della Giustizia

Con questa convenzione gli artigiani, utilizzano la conciliazione, senza doversi rivolgere ad un tribunale ordinario, al fine di risolvere le loro controversie in materia civile e commerciale, in breve tempo (max 4 mesi) con risparmio di soldi, di tempo e di fastidi. "Siamo orgogliosi di presentare questa convenzione sottoscritta con un organismo di conciliazione importante, imparziale ed indipendente, appartenente all'A.N.P.A.R." ha sottolineato il presidente degli artigiani **Salvatore Luca**, che ha delineato, anche "Come la conciliazione in questo momento di crisi può essere un valido sistema di abbattimento di costi e di recupero di risorse per gli artigiani, che non dovranno attendere i lunghi tempi della giustizia per avere giustizia". Dal mese di settembre pertanto presso la sede dell'Unione Artigiani di Milano si potrà mettere in atto la conciliazione attraverso l'ausilio dell'avvocato **Anna Ferraris** (nella foto) che, con il suo staff, sarà presente un giorno a settimana per informare i singoli artigiani sulle caratteristiche della conciliazione. "Il Governo, deve dare attuazione al più presto a quanto previsto nell'articolo 60 della legge 69/2009 - dice la Ferraris delegata ANPAR della regione Lombardia - sarebbe anche più opportuno che oltre all'obbligatorietà del



MILANO_ROMA
ITALY

tentativo, la conciliazione stessa fosse obbligatoria su tutte le controversie che hanno per oggetto diritti disponibili". Questo permetterebbe alle imprese artigiane di contare su una maggiore certezza di giustizia. "Ma ancor più necessario - afferma il presidente dell'ANPAR **Giovanni Pecoraro** - è il fatto che il Governo, nell'emissione del decreto legislativo che sancisce l'attuazione di quanto stabilito come previsione nell'art. 60 della legge 69/2009, deve stabilire l'obbligo per il giudice, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre - continua - l'obbligo di condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato e che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, come avviene già oggi in materia societaria".